**Rapporto**

 1° ottobre 2020 GRAN CONSIGLIO

**della Commissione sanità e sicurezza sociale**

**sull'iniziativa cantonale 7 maggio 2018 presentata da Raoul Ghisletta e cofirmatari "Modifica della Legge federale sull'assicurazione malattie in ambito di cure e assistenza a domicilio - Possibilità per i Cantoni di introdurre una pianificazione"**

# L'INIZIATIVA CANTONALE

In Ticino accanto ai 6 servizi di assistenza e cure a domicilio di interesse pubblico sono attivi ben 36 servizi commerciali, di cui 27 hanno sottoscritto un contratto di prestazioni (volontario) con il Cantone. A queste cifre, datate 2017, occorre aggiungere circa 150 infermieri indipendenti che operano a domicilio: solamente una parte di loro ha stipulato un contratto di prestazioni (volontario) con il Cantone.

Il forte aumento di attori con scopo di lucro preoccupa le autorità politiche cantonali sia per gli aspetti finanziari sia per gli aspetti di corretta presa a carico degli utenti.

Si può affermare che le casse malati sono poco attive nel controllo dell'appropriatezza delle prestazioni svolte a domicilio a carico delle assicurazioni malattie LAMal.

Solamente l'obbligo di disporre di strumenti informatici tracciabili garantisce che il personale dei servizi a domicilio eroghi prestazioni a carico della LAMal e non prestazioni quali la spesa, le pulizie o altre attività non previste dalla stessa.

Inoltre, unicamente servizi a domicilio ben strutturati e dotati di personale qualificato possono rispettare criteri di economicità e qualità nell'interesse degli assicurati (premi a carico), del Cantone (che si assume il finanziamento residuo) e dei pazienti (sicurezza).

Bisogna quindi prevedere una base legale nella LAMal che dia la possibilità (non l'obbligo) ai Cantoni di effettuare una pianificazione cantonale basata sul bisogno e fondata su contratti di prestazione tra Cantone e fornitori di prestazioni che siano assortiti dei menzionati criteri.

Basandosi sull'art. 160 cpv.1 della Costituzione federale, il Cantone Ticino inoltra questa iniziativa volta a invitare l'Assemblea federale a modificare la LAMal in modo da introdurre la possibilità per i Cantoni di pianificare, in base al bisogno, le prestazioni di assistenza e cure a domicilio, che rientrano sotto la lettera e dell'art. 35 cpv. 2 LAMal «*le persone dispensanti cure previa prescrizione o indicazione medica e le organizzazioni che le occupano*».

La revisione legislativa da sottoporre all'Assemblea federale ha il seguente tenore:

*La Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie è modificata come segue:*

***Art 37a - Persone e organizzazioni dispensanti cure a domicilio***

*Ogni Cantone può decidere se autorizzare le persone dispensanti cure a domicilio previa prescrizione o indicazione medica e le organizzazioni che le occupano alle seguenti condizioni cumulative:*

*a) Corrispondono alla pianificazione intesa a coprire il fabbisogno approvato.*

*b) Figurano nell'elenco compilato del Cantone, classificante le diverse categorie di persone e di organizzazioni.*

*c) Dispongono delle necessarie qualifiche professionali*

# LA PRESA DI POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

In data 26 agosto 2020 nella lettera indirizzata alla Commissione sanità e sicurezza sociale il Consiglio di Stato si esprimeva positivamente sulla proposta avanzata dall'iniziativa cantonale: «*In occasione delle audizioni del 3 maggio 2018 e del 12 settembre 2019, l'ex Consigliere di Stato e Direttore del DSS Paolo Beltraminelli e l'attuale Consigliere di Stato e Direttore del DSS Raffaele di Rosa avevano dichiarato di condividere le finalità dell'iniziativa cantonale e quindi di non opporsi alla prosecuzione del suo iter istituzionale. Questo Consiglio di Stato, ritenuto come la tematica sollevata dall'iniziativa cantonale sia reale ed importante, condivide quanto espresso dal Dipartimento competente e conferma di non opporsi alla prosecuzione dell'iter che questo atto parlamentare prevede*».

# IL PARERE GIURIDICO

In data 10 aprile 2018 la proposta di iniziativa cantonale era stata sottoposta all'attenzione dell'allora Consulente giuridico del Gran Consiglio, avv. Tiziano Veronelli, per un parere giuridico sulla bozza elaborata.

Dopo aver descritto il quadro normativo vigente nel diritto federale e nel diritto cantonale, egli ha affermato che la proposta formulata dalla Commissione speciale sanitaria «*appare in linea con l'articolo 117 cpv. 1 della Costituzione federale e s'inserisce armoniosamente nel quadro legislativo vigente (in particolare la LAMal, l'OAMal e OPre) e rappresenta indubbiamente una richiesta pertinente che, qualora accettata, andrebbe a colmare un vuoto legislativo e livello federale*».

# CONCLUSIONI

Dopo aver raccolto le preoccupazioni degli operatori coinvolti e l'approvazione del Consiglio di Stato a voler procedere, la Commissione sanità e sicurezza sociale chiede ai deputati di questo Gran Consiglio di accettare e votare all'unanimità l'iniziativa cantonale presentata affinché la si possa inoltrare all'Assemblea federale per la modifica richiesta.

Per la Commissione sanità e sicurezza sociale:

Maristella Polli, relatrice

Agustoni - Alberti - Buzzini - Cedraschi - Crivelli Barella -

Galeazzi - Galusero - Ghisletta - Ghisolfi - Gianella -

Jelmini - La Mantia - Ortelli - Quadranti - Riget - Robbiani

Annessa: Iniziativa cantonale

**INIZIATIVA CANTONALE (art. 106 LGC)**

**Modifica della Legge federale sull'assicurazione malattie in ambito di cure e assistenza a domicilio - Possibilità per i Cantoni di introdurre una pianificazione**

del 7 maggio 2018

In Ticino, a fine 2017, accanto ai 6 servizi di assistenza e cura a domicilio di interesse pubblico, erano attivi ben 36 servizi commerciali, di cui 26 hanno sottoscritto un contratto di prestazioni (volontario) con il Cantone. A queste cifre importanti, occorre aggiungere ca. 150 infermieri indipendenti che operano a domicilio: solamente una parte di loro ha stipulato un contratto di prestazioni (volontario) con il Cantone.

Il forte aumento di attori con scopo di lucro nel settore dell'assistenza e cura a domicilio preoccupa le autorità politiche cantonali sia per gli aspetti finanziari sia per gli aspetti di corretta presa a carico degli utenti.

In generale si può affermare che le casse malati sono poco attive nel controllo dell'appropriatezza delle prestazioni svolte a domicilio a carico della assicurazione malattie LAMal. I nodi problematici sono i seguenti:

1) Le prestazioni a domicilio sono svolte esclusivamente da personale qualificato?

2) Le ore svolte e le prestazioni fatturate dalle persone dispensanti cure a domicilio concernono veramente ed esclusivamente ambiti LAMal?

Solamente l'obbligo di disporre di strumenti informatici tracciabili garantisce che il personale dei servizi a domicilio eroghi prestazioni a carico della LAMal e non prestazioni quali la spesa, le pulizie o altre attività non a carico della LAMal. Inoltre solamente servizi a domicilio ben strutturati e dotati di personale qualificato possono rispettare i criteri di economicità e qualità della LAMal, nell'interesse degli assicurati (premi a carico), del Cantone (che si assume il finanziamento residuo) e dei pazienti (sicurezza). Per far fare questi passi ragionevoli a tutte le organizzazioni dispensanti cure a domicilio, occorre tuttavia prevedere una base legale nella LAMal che dia la possibilità (non l'obbligo) ai Cantoni di effettuare una pianificazione cantonale basata sul bisogno e fondata su contratti di prestazione tra Cantone e fornitori di prestazioni, che siano assortiti dei menzionati criteri.

Basandosi sull'art. 160 cpv. 1 della Costituzione federale, il Cantone Ticino inoltra quindi la presente iniziativa cantonale, volta a invitare l'Assemblea federale a modificare la LAMal, in modo da introdurre la possibilità per i Cantoni di pianificare in base al bisogno le prestazioni di assistenza e cura a domicilio, che rientrano sotto la lettera e dell'articolo 35 cpv. 2 LAMal: «*le persone dispensanti cure previa prescrizione o indicazione medica e le organizzazioni che le occupano*».

La revisione legislativa sottoposta all'Assemblea federale ha il seguente tenore.

*La Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie è modificata come segue:*

***Art. 37a – Persone e organizzazioni dispensanti cure a domicilio***

*Ogni Cantone può decidere se autorizzare le persone dispensanti cure a domicilio previa prescrizione o indicazione medica e le organizzazioni che le occupano alle seguenti condizioni cumulative:*

1. *corrispondono alla pianificazione intesa a coprire il fabbisogno approvato;*
2. *figurano nell'elenco, compilato dal Cantone, classificante le diverse categorie di persone e di organizzazioni;*
3. *dispongono delle necessarie qualifiche professionali.*

Raoul Ghisletta

Campana - Casalini - Crugnola - Denti -

Galusero - Ghisla - Guscio - Jelmini - La Mantia -

Morisoli - Pagani - Polli - Robbiani